



Servizio studi  
del Senato

# Note su atti dell'Unione europea



NOTA N. 81

## **PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLE STATISTICHE INTEGRATE SULLE AZIENDE AGRICOLE E CHE ABROGA I REGOLAMENTI (CE) N. 1166/2008 E (UE) N. 1337/2011 (COM(2016) 786)**

<b>ATTO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 ( <a href="#">COM(2016) 786</a> )
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2016/0389 (COD)
<b>AUTORE</b>	Commissione europea
<b>DATA DELL'ATTO</b>	09/12/2016
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	13/12/2016
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	09/02/2017
<b>ASSEGNATO IL</b>	20/12/2016
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	9 <sup>a</sup>
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	1 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup>
<b>OGGETTO</b>	La proposta di regolamento in esame mira a rinnovare la normativa in materia di statistiche integrate sulle aziende agricole al fine di soddisfare in modo flessibile le nuove esigenze di dati, accrescere l'armonizzazione e la coerenza delle statistiche e attenuare gli oneri connessi alla raccolta dei dati.
<b>BASE GIURIDICA</b>	<b>Articolo 338 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)</b> , ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione. Lo stesso articolo 338 stabilisce che l'elaborazione delle statistiche europee deve presentare i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.
<b>PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ</b>	La Commissione europea ritiene che la proposta in esame sia conforme al principio di sussidiarietà in quanto "tra i criteri principali che i dati statistici devono soddisfare figurano la coerenza e la comparabilità", e gli Stati membri <b>"non possono conseguire la coerenza e la comparabilità necessarie senza un</b>

**chiaro quadro di riferimento europeo**, ossia senza un atto legislativo dell'Unione che definisca i concetti statistici, i formati di trasmissione dei dati e le norme di qualità comuni".

La proposta rispetterebbe inoltre il principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento degli obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tale scopo. Inoltre, da una valutazione a cura del Sistema europeo di statistiche agricole (EASS) risulta che un quadro comune di riferimento per i processi di rilevazione, trattamento e diffusione di dati statistici nel settore dell'agricoltura potrebbe rendere tali processi più efficienti (in termini di rapporto costi-benefici) e più efficaci, nonché ridurre i problemi di qualità individuati.

Più in generale, si prevede - in una prospettiva di medio-lungo termine - che **il regolamento proposto ridurrà gli oneri finanziari e amministrativi che gravano sui rispondenti, sulle autorità nazionali, regionali e locali, sulle imprese e sui cittadini**, "in particolare perché consentirà di standardizzare concetti e metodi, eliminare duplicazioni, ridurre la frequenza di trasmissione dei dati in alcuni ambiti e ricorrere in maggior misura a una pluralità di fonti a complemento delle indagini".

## ANNOTAZIONI:

Le statistiche agricole utilizzate a livello UE sono ricavate da una varietà di fonti: indagini statistiche, dati amministrativi, dati comunicati da aziende agricole e da altre imprese, oltre a dati a livello di azienda agricola ricavati da censimenti e campioni. È a quest'ultima fonte di dati statistici che fa riferimento la proposta in esame.

L'iniziativa legislativa della Commissione rientra all'interno del **Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT)** e costituisce la prima tappa della **Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre**, il cui obiettivo è razionalizzare il Sistema europeo delle statistiche agricole (EASS) nel suo complesso e rendere il processo di rilevazione dei dati più efficiente e pertinente.

La proposta risponde alla necessità più generale di poter disporre di statistiche affidabili e di elevata qualità: una sfida resa tanto più impegnativa dalle sollecitazioni congiunte legate a una domanda di dati in costante aumento e alla pressione affinché sia ridotto il relativo onere. Tra le recenti iniziative in campo statistico, che puntano a semplificare e migliorare il coordinamento e la collaborazione all'interno del Sistema statistico europeo (SSE), merita di essere segnalato in particolare il [regolamento \(CE\) n. 223/2009](#), relativo alle statistiche europee, modificato nel 2015 per precisare la governance dell'SSE e rafforzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione a livello sia nazionale che dell'UE.

Per quanto concerne più in particolare le statistiche agricole la Strategia, elaborata da Eurostat e concordata con il comitato dell'SSE, persegue l'obiettivo generale di rivedere e semplificare la rilevazione di dati sull'agricoltura "**in linea con la revisione della politica agricola comune dopo il 2013 e la ristrutturazione dei processi di rilevazione di dati sull'agricoltura**", e si concentra altresì sui seguenti obiettivi specifici:

- Produrre statistiche di elevata qualità che soddisfino in maniera efficiente ed efficace le necessità degli utenti;
- Accrescere la flessibilità e la velocità di reazione del sistema di statistiche agricole;
- Migliorare l'integrazione tra le statistiche relative ad agricoltura, silvicoltura, utilizzo del suolo e ambiente;

- Elaborare una struttura reattiva e responsabile di governance delle statistiche agricole;
- Aumentare l'armonizzazione e la coerenza delle statistiche agricole europee;
- Produrre più statistiche, riducendo al contempo l'onere sui rispondenti grazie all'esame di fonti alternative di dati e di possibili miglioramenti dell'efficienza.

Il futuro sistema europeo di statistiche agricole dovrebbe contribuire a perseguire **almeno quattro delle dieci priorità individuate dalla Commissione Juncker**, e segnatamente: il rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti; un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici; un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida; un ruolo più incisivo a livello mondiale.

L'adozione della nuova Strategia in materia di statistiche agricole e della proposta legislativa in esame è stata preceduta da un ampio e dettagliato **processo di consultazione** dei portatori di interesse (istituti nazionali di statistica, agricoltori, associazioni degli agricoltori e aziende, decisori in ambito pubblico e privato, ricercatori e pubblicisti). I risultati di tale processo sono sintetizzabili in tre punti fondamentali:

1. **L'attuale normativa dell'Unione sulle statistiche agricole non soddisfa le nuove esigenze di dati**, dovute principalmente ai nuovi sviluppi in agricoltura, alla revisione della legislazione e ai mutamenti delle priorità politiche, con particolare riferimento alla recente riforma della PAC. Inoltre, il [regolamento \(CE\) n. 1166/2008](#), che costituisce l'ossatura dell'EASS nella sua forma attuale, non assicurerà più la fornitura di informazioni statistiche a partire dal 2018;
2. **Le rilevazioni di dati non sono armonizzate e coerenti** per effetto delle nuove esigenze intervenute in materia di dati, dell'evoluzione della legislazione recente in direzioni divergenti e dell'applicazione di definizioni e concetti parzialmente diversi in più di un settore delle statistiche agricole;
3. **L'onere di fornire i dati viene percepito come eccessivo** perché le esigenze di dati sono in aumento, le rilevazioni non sono armonizzate e le risorse continuano a ridursi sia a livello dell'Unione che nazionale.

Per affrontare tali problemi, la valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento ([SWD \(2016\) 430](#)) - corredata, come di consueto, da una sintesi italiana, [SWD \(2016\) 429](#) - prende in considerazione quattro possibili opzioni:

1. Scenario di base: nessun intervento dell'Unione in merito ai dati strutturali nel settore agricolo;
2. Proroga del regolamento (CE) n. 1166/2008;
3. Predisposizione di un quadro normativo complessivo per tutte le statistiche agricole;
4. **Integrazione delle statistiche agricole in due passaggi successivi, con un regolamento sulle statistiche integrate relative alle sole aziende agricole e un regolamento quadro sulle statistiche di input e output nell'agricoltura.**

La scelta dell'opzione 4 rispetto all'opzione 3, oltre a rispecchiare l'orientamento di una netta maggioranza dei portatori di interesse, ha il vantaggio di presentare un rischio minore di slittamento nel processo legislativo (un nuovo regolamento sui censimenti nell'agricoltura deve comunque essere adottato da Parlamento europeo e Consiglio entro il 2018) e un grado leggermente maggiore di flessibilità, grazie a un'architettura legislativa meno macchinosa.

Sempre in base alla valutazione d'impatto, i principali **costi diretti** a carico dei portatori di interesse si riferiranno all'adattamento ai nuovi sistemi statistici e tecnici (26 milioni di euro circa), mentre sul medio-lungo termine le azioni proposte dovrebbero diminuire leggermente gli oneri e far risparmiare sui costi, in quanto sarà sottoposto a indagine quasi un quinto di aziende in meno (con un risparmio di 56 milioni di euro sul costo totale, stimato in 320 milioni, del censimento dell'agricoltura del 2010).

Per quanto concerne **l'impatto su imprese, PMI e microimprese**, va rilevato preliminarmente come la maggior parte delle imprese agricole nell'UE abbia dimensioni molto ridotte, e come le

informazioni su tali aziende siano indispensabili per progettare, attuare e monitorare la politica agricola e le azioni per lo sviluppo rurale. La proposta di regolamento mira comunque a ridurre l'onere pertinente "con l'applicazione opportuna di soglie, campioni mirati ecc.; si farà uso degli sviluppi tecnologici e delle nuove fonti di dati al fine di effettuare la rilevazione una volta sola per ottenere dati riutilizzabili in diverse occasioni".

Per quanto concerne, più nel dettaglio, i contenuti della proposta di regolamento, essa consta di 19 articoli e di 5 allegati.

L'**articolo 1** enuncia l'obiettivo del regolamento: **stabilire un quadro di riferimento per le statistiche agricole europee a livello di azienda agricola e prevedere l'integrazione delle informazioni relative alle strutture con altre informazioni quali i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e di altro tipo**. Le definizioni principali figurano nell'articolo 2 e l'ambito di applicazione e la copertura nell'articolo 3, mentre l'articolo 4 elenca le forme di rilevazione dei dati e di fonti di dati alternative concesse e promosse dal regolamento.

Gli articoli 5, 6 e 7 definiscono le statistiche oggetto del regolamento, mentre l'articolo 10 disciplina i periodi di riferimento e gli articoli 8 e 9 conferiscono alla Commissione il potere - senza limitazioni temporali - di adottare atti delegati al fine di modificare le caratteristiche di base figuranti negli allegati III e IV, in modo che i dati da rilevare possano essere adattati alle esigenze degli utenti futuri e per soddisfare esigenze specifiche degli utenti nelle indagini ad hoc.

L'articolo 11 specifica le misure da adottare da parte degli Stati membri per garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi, mentre l'articolo 12 fissa le date limite per la trasmissione dei dati stessi.

L'articolo 13 prevede **la possibilità, per l'Unione, di concedere sovvenzioni, agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate**, per la definizione e/o l'applicazione dei requisiti tecnici dei dati e per l'elaborazione di metodologie che perseguano una qualità superiore e/o costi inferiori e minori oneri amministrativi per la rilevazione e la produzione di statistiche integrate sulle aziende agricole. Il contributo UE non può superare il 75% dei costi ammissibili, entro importi massimi fissati per Stato membro (e che per l'Italia ammontano a 4 milioni di EUR).

L'articolo 14 fissa la **dotazione finanziaria** per l'attuazione del programma di rilevazione dei dati in 40 milioni di EUR per il periodo 2018-2020, mentre la cifra per il periodo successivo sarà determinata "dall'autorità di bilancio e legislativa su proposta della Commissione" dopo l'entrata in vigore del nuovo quadro finanziario pluriennale.

---

13 gennaio 2017

A cura di Luca Briasco